

## Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 40/2022

# Finanza sostenibile: il quadro di riferimento nell'Unione Europea

Maurizio Ragno – avvocato e dottore commercialista

*L'articolo si propone la duplice finalità di evidenziare il crescente ruolo che viene attribuito alla finanza come strumento di orientamento degli investimenti verso obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché di fornire una prima ricognizione dei principali provvedimenti normativi che, a livello UE, sono stati finora adottati per conseguire tale scopo.*

### La crescente attenzione verso uno sviluppo sostenibile

Negli ultimi decenni è andata crescendo a livello internazionale l'attenzione dedicata alla tutela di valori quali il rispetto dell'ambiente, la difesa dei diritti fondamentali dei lavoratori e la coesione sociale. In particolare, sono state da più parti enfatizzate sia le esternalità negative che spesso accompagnano determinate attività produttive e che riguardano, tra l'altro, l'inquinamento ambientale e la diffusione di prodotti pericolosi per l'ambiente e la salute dell'uomo, sia le situazioni di sfruttamento diffuso in cui si trovano a lavorare milioni di lavoratori, soprattutto (ma non solo) in Paesi del Sud-asiatico, anche all'interno di filiere produttive che fanno, direttamente o indirettamente, capo a imprese multinazionali.

Già nel 1972, nell'ambito dei lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano tenutasi a Stoccolma, si è avuto modo di sottolineare come, per migliorare in modo duraturo le condizioni di vita dell'umanità, sia di fondamentale importanza la salvaguardia delle risorse naturali e la collaborazione internazionale.

Nel 1987 viene diffuso il c.d. Rapporto Brundtland della *World Commission on Environment and Development* (UN), intitolato "Our Common Future", in cui si evidenzia, tra l'altro:

*"la necessità di conciliare lo sviluppo economico con la tutela ambientale, definendo sostenibile uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri"<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> L. Donato, "La lunga marcia dei fattori Esg. Tra regolamentazione e mercato", in *Bancaria*, 2022, 3, pag. 35.

Nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite su Sviluppo e Ambiente tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 (c.d. “*Summit della Terra*”) vengono, poi, stipulati la Convenzione sulla diversità biologica e, soprattutto, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici<sup>2</sup>, che ha come obiettivo la stabilizzazione delle concentrazioni atmosferiche dei gas serra e che rappresenta la base su cui è stato successivamente sviluppato, nel 1997, il c.d. protocollo di Kyōto, con il quale sono stati individuati obiettivi e strumenti per contrastare il riscaldamento climatico e ridurre le emissioni di elementi inquinanti. Sia nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che nella Dichiarazione di Rio de Janeiro grande enfasi viene posta sullo sviluppo sostenibile.

I principi delineati nelle Conferenze di Stoccolma e di Rio de Janeiro sono stati confermati nella Conferenza di Johannesburg del 2002. Si è, peraltro, osservato che, rispetto a quanto previsto nella Dichiarazione di Rio de Janeiro, la Dichiarazione adottata nel *summit* di Johannesburg contiene una diversa nozione di sviluppo sostenibile; mentre:

*“in Brasile era stato posto l’accento sulla necessità di “soddisfare equamente le esigenze relative all’ambiente e allo sviluppo delle generazioni presenti e future” (principio 3) e su una tutela dell’ambiente concepita come “parte integrante del processo di sviluppo” (principio 4), in sud Africa i pilastri 2interdipendenti” dello sviluppo sostenibile ... [vengono] individuati nello sviluppo economico, nello sviluppo sociale (un aspetto dello sviluppo, questo, in precedenza trascurato) e nella tutela dell’ambiente. Ulteriormente innovando rispetto a Rio, si ... [precisa] (punto 11 della Dichiarazione) che “obiettivi essenziali” dello sviluppo sostenibile sono costituiti dal cambiamento dei modelli di consumo e di produzione, la protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e lo sradicamento della povertà”<sup>3</sup>.*

A tale cambiamento di rotta si ritiene non siano estranei la pubblicazione, pochi anni prima, del c.d. *Global Compact* delle Nazioni Unite, con la finalità di incoraggiare le imprese di tutto il mondo a dotarsi di politiche sostenibili con riferimento ai temi dei diritti umani, del lavoro, della sostenibilità ambientale, nonché la diffusione di una nuova versione delle linee guida Ocse per le imprese multinazionali e la revisione della dichiarazione tripartita di principi concernenti le imprese multinazionali, adottata nel 1977 dall’Organizzazione mondiale del lavoro (OIL).

<sup>2</sup> Nel corso degli anni ‘80 e ‘90 vengono, inoltre, proposte varie Convenzioni in tema di tutela ambientale. Tra le altre viene adottata nel marzo 1985 la Convenzione per la protezione della fascia di ozono, cui segue nel 1987 il Protocollo relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia di ozono. Nel giugno 1994 viene pubblicata la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, mentre nel maggio 1997 si ha l’adozione della Convenzione sul diritto all’utilizzazione delle vie d’acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione.

<sup>3</sup> P. Fois, voce “*Ambiente (tutela dell’) nel diritto internazionale*”, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. I, Torino, 1987.

L'adozione nel 2015 dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, mentre l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata con la risoluzione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, individua 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), aventi lo scopo di:

*“porre fine alla povertà e alla fame in ogni luogo; di combattere le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni; di costruire società pacifiche, giuste e inclusive; di proteggere i diritti umani e promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze; di assicurare la salvaguardia duratura del pianeta e delle sue risorse naturali”.*

Gli obiettivi individuati dall'agenda 2030 sono - più specificamente - i seguenti:

Obiettivo 1. porre fine a ogni forma di povertà nel mondo;

Obiettivo 2. porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile;

Obiettivo 3. assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

Obiettivo 4. fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;

Obiettivo 5. raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;

Obiettivo 6. garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie;

Obiettivo 7. assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;

Obiettivo 8. incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;

Obiettivo 9. costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;

Obiettivo 10. ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni;

Obiettivo 11. rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

Obiettivo 12. garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

Obiettivo 13. promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;

Obiettivo 14. conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile;

Obiettivo 15. proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre;

Obiettivo 16. promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile;

Obiettivo 17. rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

## La “sostenibilità” nell’Unione Europea

L’Unione Europea è da tempo impegnata a favore di un sistema economico-giuridico nel quale assume importanza centrale anche il rispetto dell’ambiente e dei diritti degli individui. La strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile è stata lanciata già nel 2001<sup>4</sup> e nel 2010 lo sviluppo sostenibile è stato integrato nella strategia Europa 2020<sup>5</sup>, mentre nel 2016 è stata evidenziata la necessità di collegare gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’agenda 2030 al quadro politico dell’Unione Europea per garantire che tutte le azioni e iniziative politiche dell’Unione Europea tengano conto fin dall’inizio di tali obiettivi<sup>6</sup>.

In ragione del fatto che il settore finanziario riveste un ruolo fondamentale nel consentire il conseguimento degli obiettivi ambientali e sociali di sviluppo sostenibili indicati, alla luce – tra l’altro – degli ingenti volumi di capitali, non solo pubblici, ma anche privati, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi, nel marzo 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (di seguito anche solo il “*piano d’azione*”)<sup>7</sup>. In particolare, tale piano si pone il triplice fine di:

1. riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
2. gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali;
3. promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

Vengono, inoltre, individuate le seguenti azioni che dovrebbero consentire il raggiungimento delle suddette finalità:

1. introdurre una “*tassonomia*” europea per la finanza sostenibile, per la definizione e classificazione delle attività economiche sostenibili;
2. creare *standard* e certificazioni di qualità per i prodotti finanziari sostenibili, per garantirne la credibilità e rafforzare la fiducia degli investitori;
3. incrementare gli investimenti verso progetti sostenibili;
4. modificare le Direttive Mifid II e IDD e le linee guida Esma sulla valutazione di adeguatezza dei prodotti, per garantire che le preferenze in materia di sostenibilità siano tenute in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza;

---

<sup>4</sup> COM(2001) 264 del 15 maggio 2001.

<sup>5</sup> COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010.

<sup>6</sup> COM(2016) 739 del 22 novembre 2016.

<sup>7</sup> COM(2018) 97 dell’8 marzo 2018.

5. rendere più trasparenti le metodologie adottate dagli *index provider* nella costruzione di indici di riferimento in materia di sostenibilità;
6. stimolare l'integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* (ESG) da parte delle società di *rating* e di ricerca di mercato;
7. introdurre i criteri di sostenibilità nella definizione di dovere fiduciario, che vincola gli investitori istituzionali ad agire nel migliore interesse dei beneficiari;
8. valutare una riduzione nei requisiti patrimoniali delle banche in relazione agli investimenti sostenibili in materia ambientale (c.d. "*green supporting factor*"), nel caso in cui i profili di rischio siano effettivamente inferiori;
9. migliorare qualità e trasparenza della rendicontazione non finanziaria delle imprese;
10. incoraggiare l'integrazione dei criteri ESG nel governo societario e attenuare la visione di breve periodo da parte dei mercati dei capitali.

La strategia illustrata nel piano d'azione è stata affinata e, in parte, ampliata nel 2019<sup>8</sup> e, poi, nel 2021<sup>9</sup>, con l'individuazione di 4 settori principali in cui sono necessarie ulteriori azioni volte ad assicurare:

- a) il finanziamento della transizione dell'economia reale verso la sostenibilità;
- b) il miglioramento dell'inclusività della finanza sostenibile;
- c) il miglioramento della resilienza economica e finanziaria rispetto ai rischi di sostenibilità;
- d) la promozione di un consenso internazionale a favore di una finanza sostenibile globale.

## L'attuazione del piano d'azione

Benché non tutte le iniziative individuate nel piano d'azione siano state portate a termine, numerose sono, comunque, le misure già introdotte a livello normativo.

In primo luogo, è stato emanato il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. *Sustainable Finance Disclosure Regulation*, di seguito anche solo il "*Regolamento SFD*"), con il quale sono state introdotte disposizioni specifiche volte a rendere maggiormente omogenee le informazioni che devono essere rese disponibili agli investitori in merito all'integrazione dei rischi di sostenibilità e dei fattori ESG nei processi d'investimento di determinati intermediari finanziari (i c.d. "*partecipanti al*

---

<sup>8</sup> COM(2019) 640 dell'11 dicembre 2019.

<sup>9</sup> COM(2021) 390 del 6 luglio 2021.

*mercato*<sup>10</sup>) e nell'attività di consulenza avente a oggetto prodotti finanziari<sup>11</sup>. In particolare, il Regolamento SFD prevede, tra l'altro, regole volte a incrementare le informazioni che i partecipanti al mercato e i consulenti finanziari devono pubblicare e rendere disponibili, anche tramite i propri siti *web*. Il Regolamento SFD stabilisce, inoltre, che se un prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, oppure si pone obiettivi di investimento sostenibile l'informativa precontrattuale che deve essere resa disponibile all'investitore deve includere anche specifiche informazioni. Con il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 sono state fornite importanti precisazioni in merito al contenuto, alle metodologie e alla presentazione delle informazioni che devono essere pubblicate ai sensi del Regolamento SFD.

Nell'aprile 2021 sono state, poi, adottate nuove regole che modificano gli atti delegati di implementazione delle direttive MiFID II, UCITS, AIFMD e IDD, allo scopo di introdurre l'obbligo per gli operatori di tenere conto dei fattori ESG nella prestazione dei servizi di investimento, nell'attività di gestione collettiva del risparmio e nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi<sup>12</sup>.

Con il Regolamento (UE) 2019/2089 è stato, invece, modificato il Regolamento (UE) 2016/1011, che contiene un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento in strumenti finanziari o contratti finanziari, oppure per misurare la *performance* di fondi di investimento (c.d. "*Regolamento Benchmark*"). Tali modifiche si pongono il principale obiettivo di introdurre requisiti minimi anche con riferimento agli indici di riferimento UE di transizione climatica e agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi a livello dell'Unione Europea. Con ulteriori

---

<sup>10</sup> Per "*partecipanti al mercato*" si intendono le imprese di assicurazione che rendono disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP), le imprese di investimento e gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio, gli enti pensionistici aziendali o professionali, i creatori di un prodotto pensionistico, i gestori di fondi di investimento alternativi, di fondi per il *venture capital* qualificati registrati e di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale registrati, i fornitori di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo, nonché le società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari.

<sup>11</sup> Per il Regolamento (UE) 2019/2088 sono "*prodotti finanziari*": a) un portafoglio gestito nell'ambito del servizio di investimento di cui all'articolo 4, § 1, punto 8, Direttiva 2014/65/UE (gestione di portafogli); b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); d) un prodotto pensionistico; e) uno schema pensionistico; f) un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); g) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

<sup>12</sup> Si tratta, più precisamente, dei seguenti atti:

- Direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 che ha apportato modifiche alla Direttiva delegata MiFID II 2017/593 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 che ha modificato il regolamento delegato MiFID II 2017/565 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento;
- Direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione del 21 aprile 2021 che ha emendato la Direttiva UCITS 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) devono tenere conto;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 che ha modificato il Regolamento delegato AIFM 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi devono tenere conto;
- Regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che ha modificato i Regolamenti delegati IDD 2017/2358 e 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi.

regolamenti sono state dettate disposizioni di attuazione delle previsioni del Regolamento (UE) 2019/2089<sup>13</sup>.

Di particolare rilevanza risulta essere, poi, il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 sulla tassonomia (il “*Regolamento Tassonomia*”), con il quale sono stati dettati i criteri in base ai quali un’attività economica può essere considerata ecosostenibile rispetto a determinati obiettivi ambientali. Ciò al fine, principalmente, di consentire alle imprese finanziarie e non finanziarie di condividere una definizione comune di sostenibilità e di fornire, nel contempo, una protezione contro quelle tecniche di *marketing* che presentano prodotti, attività o politiche di un’organizzazione come ecocompatibili quando, in realtà, non lo sono (c.d. *greenwashing*). Il Regolamento Tassonomia precisa, *in primis*, che per poter essere considerata “*ecosostenibile*” un’attività deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali individuati nel regolamento stesso (gli “*obiettivi ambientali*”), che sono: la mitigazione dei cambiamenti climatici; l’adattamento ai cambiamenti climatici; l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un’economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; la protezione e il ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi;
- b) non arrecare un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali;
- c) essere svolta nel rispetto di “*garanzie minime di salvaguardia*”;
- d) rispettare i criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione Europea.

A settembre 2022 risultavano, tuttavia, essere stati emanati, con il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 del 4 giugno 2021, i criteri di vaglio tecnico soltanto per i primi 2 obiettivi ambientali (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici).

Il Regolamento Tassonomia ha, altresì, introdotto alcune integrazioni significative al Regolamento SFD e ha modificato la disciplina UE dettata in tema di informazioni non finanziarie<sup>14</sup>, prevedendo che gli

<sup>13</sup> Il riferimento è ai seguenti regolamenti:

- Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il Regolamento Benchmark per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull’indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di *governance* si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato;

- Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il Regolamento Benchmark per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di *governance* si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento;

- Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il Regolamento Benchmark per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi.

<sup>14</sup> La disciplina delle informazioni non finanziarie è, attualmente, contenuta nella Direttiva 2014/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (c.d. *Non-Financial Reporting Directive* - NFRD), la quale ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla Direttiva 2013/34/UE (c.d. *accounting directive*). Più precisamente, la NFRD stabilisce che le imprese di grandi dimensioni, che rientrano nella definizione di “*ente di interesse pubblico*” e che superano – alla data di chiusura del bilancio – il criterio del numero medio di 500 dipendenti durante l’esercizio, devono pubblicare informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Rientrano nella definizione di enti di interesse pubblico contenuta nell’articolo 2, n. 1, della Direttiva 2013/34/UE:

a) le imprese disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro;

enti sono tenuti a includere nelle dichiarazioni non finanziarie anche informazioni su come e in che misura le attività da essi svolte possono essere considerate “*ecosostenibili*”.

Per quanto riguarda, infine, le iniziative ancora *in fieri*, vanno tenute presenti:

- la proposta di modifica della già menzionata Direttiva sull’informativa non finanziaria, che prevede l’estensione degli obblighi di presentazione della dichiarazione non finanziaria a tutte le grandi società<sup>15</sup> e a tutte le società quotate sui mercati regolamentati, incluse le pmi ma con esclusione delle micro-entità, nonché l’attribuzione all’EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) del compito di elaborare gli *standard di reporting* di sostenibilità europei;
- la proposta di Direttiva *due diligence*, che delinea, tra l’altro, l’obbligo per le imprese di maggiore dimensione<sup>16</sup> di adottare un processo di *due diligence* in merito agli impatti avversi, potenziali e/o effettivi, su diritti umani e ambiente che possono essere causati direttamente dalle loro attività, nonché il monitoraggio di tali impatti anche lungo la catena del valore;
- la proposta di Regolamento volto a introdurre un quadro comune di norme riguardanti l’utilizzo dell’espressione “*obbligazione verde europea*” o “*EuGB*”;
- la proposta di modifica della normativa concernente il settore bancario (c.d. *Banking package*) che richiede, tra l’altro, alle banche di individuare, comunicare e gestire sistematicamente anche i rischi ESG nell’ambito della generale gestione dei rischi.

In relazione a quest’ultimo punto si evidenzia che negli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, adottati il 29 maggio 2020 [ABE/GL/2020/06], l’Autorità bancaria europea (EBA) ha già avuto modo di puntualizzare, tra l’altro, che gli enti creditizi dovrebbero tenere conto nella loro propensione al rischio di credito e nelle politiche e procedure ad esso relative anche dei rischi associati ai fattori ESG e, in particolare, del potenziale impatto dei fattori ambientali e del cambiamento climatico.

---

b) gli enti creditizi;

c) le imprese di assicurazione;

d) le altre imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico.

<sup>15</sup> Sono considerate “*grandi società*” le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno 2 dei 3 criteri seguenti:

a) totale dello Stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) ricavi netti delle vendite e prestazioni: 40.000.000 di euro;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.

<sup>16</sup> Ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella proposta di direttiva le società dell’Unione Europea con più di 500 dipendenti e più di 150 milioni di euro di fatturato netto a livello mondiale, nonché le società che operano in settori ritenuti ad alto impatto (ad esempio: l’industria tessile, mineraria e agricola) e che, pur al di sotto di una delle predette soglie, hanno più di 250 dipendenti e un fatturato netto di oltre 40 milioni di euro a livello mondiale.